

STATUTO CER DI PALMANOVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito, “CER”) in forma di Associazione riconosciuta, denominata “**CER PALMANOVA**”.

Articolo 2 - Sede

La CER ha sede legale nel Comune di Palmanova (UD) in Borgo Udine n. 14.

Articolo 3 - Durata

La durata della CER è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo e oggetto

1. L’obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci.
2. La CER è una associazione senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio, comprensivo di proventi, ricavi, avanzi di gestione, fondi e riserve, non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
3. Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all’energia elettrica immessa in rete.
A tal fine, la CER potrà:
 - a. richiedere l’accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, nonché ad altre contribuzioni previste dalle leggi di settore statali oppure regionali;
 - b. richiedere l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
 - c. monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - d. accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i soci;
 - e. ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell’eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui al successivo comma 6.
4. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell’art. 32, co.1 lett. c, del d. lgs. n. 199 del 2021, è il Presidente

del Consiglio Direttivo, fermo restando che il Consiglio Direttivo potrà nominare un nuovo referente, nei limiti e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

5. I soci della CER utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del d. lgs. 199 del 2021 e alle restituzioni di cui all'art. 32 co. 3 del richiamato decreto legislativo, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.
6. In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, adottate in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sarà destinato ai soli consumatori soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
7. Nel rispetto delle finalità di cui al punto 1 del presente articolo, la CER potrà:
 - a. produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci;
 - b. promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di tecnologie smart;
 - c. offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri soci e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio offrendo servizi ancillari e di flessibilità;
 - d. promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica;
 - e. avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti sulle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
 - f. promuovere l'attività della CER, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - g. finanziare progetti di riqualificazione energetica o ambientale nel territorio.
8. In coerenza con le finalità indicate al punto 1 del presente articolo, la CER avrà facoltà di svolgere, in via residuale e strumentale rispetto alle proprie finalità istituzionali, attività di natura commerciale o produttiva, purché strettamente connesse al perseguimento degli scopi statuari, in particolare alla promozione, diffusione e sviluppo della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Tra tali attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la vendita occasionale di cabine elettriche, impianti fotovoltaici o loro componenti a soggetti terzi, ove funzionale alla realizzazione delle finalità associative;
 - b. vendita diretta o ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete.Tali attività, nei limiti indicati dall'art. 31, comma 2, lett. f) del D.Lgs 199/2021, non dovranno assumere carattere prevalente, e saranno svolte nel rispetto della normativa fiscale e civilistica vigente.
9. La CER potrà inoltre partecipare a bandi, avvisi o programmi di finanziamento europei, statali, regionali o locali, pubblici o privati e beneficiare di contributi, incentivi o altre forme di sostegno economico, destinati alla transizione energetica, allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla crescita delle Comunità Energetiche.

Tutte le risorse e gli eventuali proventi derivanti da tali attività saranno integralmente reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali e nella realizzazione degli scopi della Comunità Energetica Rinnovabile, in coerenza con la natura non lucrativa dell'associazione.

10. La CER potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, purché in via residuale e strumentale rispetto alle proprie finalità istituzionali, nonché compiere atti ed operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge.
11. La CER è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

TITOLO II

SOCI E PATRIMONIO

Articolo 5 - Soci

1. Possono essere soci le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)) in conformità del vigente art. 31, d.lgs. n. 199/2021.
2. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b. e d, del d. lgs. 199 del 2021.
3. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine.
4. Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.
5. Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
6. Un socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore. Inoltre, nei limiti configurati dalla normativa di settore possono essere soci della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
7. I soci si articolano nelle seguenti categorie:
 - soci ordinari, ovverosia tutti i soci diversi dagli enti pubblici;
 - soci istituzionali, rappresentati dagli enti pubblici associati per i quali la misura ed entità dell'obbligo di versamento dei contributi può variare rispetto a quella dei soci ordinari.

Articolo 6 - Patrimonio

Il Patrimonio della CER è costituito:

- a. dai beni, mobili e immobili, di proprietà della CER;
- b. dalla quota di iscrizione ed eventuali altre quote versate dai soci, richieste in caso di necessità e per esigenze di funzionamento dell'Associazione; tali quote ulteriori possono essere richieste dagli organi associativi per esigenze straordinarie, adeguatamente motivate, ma non comportano un obbligo di versamento in capo all'associato, il quale può tuttavia provvedere al relativo versamento spontaneamente;
- c. dai versamenti liberamente effettuati dai soci, destinati a specifiche finalità istituzionali;
- d. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- e. da eventuali contributi, donazioni e lasciti.

Ai fini dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica, l'Associazione garantisce un patrimonio non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente per le associazioni riconosciute.

TITOLO III

AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - SOSPENSIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 7 - Ammissione

1. I soggetti che intendono aderire alla CER devono presentare domanda scritta sulla quale delibererà l'Assemblea Generale.
2. L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla verifica della sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti di seguito previsti:
 - a. essere persona fisica, impresa, ente territoriale o autorità locale, ente del terzo settore, ente di ricerca o formazione, ente religioso o altro soggetto comunque legittimato dalla normativa vigente, purché non svolga come attività principale la produzione di energia elettrica;
 - b. essere titolare o contitolare di un punto di prelievo e/o immissione di energia elettrica connesso alla rete nell'ambito della medesima cabina primaria in cui opera la Comunità Energetica;
 - c. condividere le finalità statutarie e impegnarsi al rispetto delle regole di funzionamento della Comunità, dello Statuto e dei regolamenti interni;
 - d. non trovarsi in conflitto di interessi con gli scopi perseguiti dalla Comunità;
 - e. essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - f. fornire i dati e le informazioni necessarie per la gestione della partecipazione alla Comunità e autorizzare l'utilizzo degli stessi per le finalità previste;
 - g. accettare le modalità di ripartizione dei benefici economici derivanti dall'attività della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
3. La procedura di ammissione sarà gestita secondo le modalità indicate nel Regolamento interno.
4. Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa secondo le modalità definite dal Regolamento interno.
5. L'Assemblea Generale provvederà entro 90 giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa rispetto alla domanda di ammissione, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a:
 - a. partecipare alle assemblee, votare e candidarsi alle cariche;
 - b. essere informati e partecipare a tutti gli eventi promossi dalla CER, nel rispetto delle modalità stabilite dal referente della singola iniziativa;
 - c. visionare bilanci, documentazioni, e ad essere informati sulle attività della CER;
 - d. proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
 - e. condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla CER;
 - f. mantenere i propri diritti come clienti finali, ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a, d. lgs. 199 del 2021;
 - g. ricevere dalla CER i benefici, normativamente previsti/previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione, relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno, al netto delle spese sostenute dalla CER.
2. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mantenere un comportamento conforme alle finalità della CER e contribuire al raggiungimento degli scopi della stessa;
 - c. delegare alla comunità il riparto dell'energia elettrica condivisa conferendo apposito mandato all'Associazione per la richiesta e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Articolo 9 - Esclusione e sospensione

1. L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi e precisamente nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione alla CER e al mantenimento della qualifica di socio;
 - b. inosservanza grave o reiterata delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle delibere degli organi sociali;
 - c. compimento di atti che arrechino danno materiale o morale alla CER o che siano contrari agli interessi sociali;
 - d. mancato adempimento del versamento della quota iniziale di iscrizione, dopo diffida scritta rimasta priva di effetto;
 - e. accertata impossibilità di instaurare o mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con il socio per motivi gravi.
2. Accertato il ricorrere di uno dei casi di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo per presentare controdeduzioni scritte. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo archivia la procedura oppure delibera l'esclusione del socio, con provvedimento adeguatamente motivato, dandone immediata comunicazione al medesimo con le modalità sopra riportate.
3. Il socio escluso ha diritto di presentare ricorso motivato all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. Fino alla data dell'Assemblea, che deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'associato è sospeso e non può esercitare alcun diritto connesso alla

partecipazione all'associazione.

4. Il socio escluso non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - Recesso del socio

1. Ciascun socio, laddove non intenda continuare ad essere parte della CER, può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.
2. Il recesso del socio ha effetto dalla data indicata nella comunicazione inviata secondo le modalità previste nel Regolamento e può avvenire in qualsiasi momento (fermo restando l'obbligo di versamento del corrispettivo, equo e proporzionato, eventualmente previsto in caso di recesso anticipato, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti).
3. Il socio receduto non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea Generale è costituita dalla totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. Ogni associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio; comunque ogni Socio non potrà esser delegato da più di due Soci assenti.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. L'Assemblea delibera inoltre sull'ammissione di nuovi Soci.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea dei soci è convocata almeno 8 (otto) giorni solari prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione in un luogo accessibile a tutti i soci, con contestuale invio di una comunicazione a ciascun socio, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, tramite strumenti informatici e di messaggistica istantanea ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo fornito all'atto dell'iscrizione o successivamente aggiornato.
9. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo (fisico o in videoconferenza) e l'ordine del giorno dell'Assemblea. In caso di Assemblea in modalità telematica, devono essere fornite le modalità tecniche di accesso e

partecipazione. L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

10. In mancanza della convocazione formale, l'Assemblea è comunque validamente costituita se sono presenti tutti i soci e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
12. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea:

1. Elegge, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente revoca il Presidente del Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio consuntivo e le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione;
3. determina il numero, nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
4. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
5. decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
6. decide sull'esclusione dei soci, in caso di presentazione da parte dei soci esclusi di ricorso motivato contro la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo secondo l'art. 9 del presente statuto;
7. delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione;
8. modifica lo Statuto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) componenti, incluso il Presidente e il Vicepresidente.
2. Al fine di garantire la rappresentanza dei Soci Istituzionali e l'equilibrio gestionale, nonché il controllo sull'impiego dei fondi pubblici conferiti per la realizzazione degli impianti e l'avvio della CER, la nomina avviene come segue: 2 (due) componenti sono designati, rispettivamente, dal Comune di Palmanova e dall'ARPA FVG, a condizione che tali enti rivestano la qualifica di Socio Istituzionale; i restanti componenti (da 3 a 5) sono eletti dall'Assemblea Generale tra i candidati proposti, i quali possono essere

scelti anche tra non soci o rappresentanti di Enti e PMI associate.

3. Qualora uno degli enti di cui sopra non eserciti il diritto di designazione o perda la qualifica di socio, il relativo componente sarà eletto dall'Assemblea Generale.
4. Ai componenti nominati l'Associazione non riconoscerà alcuna indennità.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.
6. Il Consiglio Direttivo:
 - a. nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente;
 - b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
 - d. redige il programma e il piano annuale delle attività e predispone il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. qualora ritenuto necessario per il funzionamento della Comunità Energetica, può procedere alla nomina di un Direttore, determinandone le funzioni, le attribuzioni e i poteri di spesa nei limiti previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni;
 - f. definisce, in relazione alle esigenze operative della Comunità Energetica, la pianta organica dell'associazione, provvedendo all'assunzione di personale o all'attivazione di rapporti di collaborazione;
 - g. può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni, stabilendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all'anno. Può anche esser convocato su volontà di almeno un terzo dei componenti.
8. Alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso con ogni mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, pervenuto almeno 8 (otto) giorni solari prima della data fissata.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
10. I componenti che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, saranno dichiarati decaduti dalla carica.
11. Per disciplinare aspetti procedurali, organizzativi e operativi non trattati nel presente Statuto, l'associazione può dotarsi di un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.
12. Il Regolamento non può in alcun caso derogare o modificare le disposizioni del presente Statuto. Ogni modifica al Regolamento è deliberata dall'Assemblea Generale.

Articolo 15 – Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua sostituzione al Vice Presidente, è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

TITOLO V

BILANCIO DI ESERCIZIO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 – Bilanci ed esercizi

1. Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, che deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente/entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 17 - Distribuzione dei benefici

La CER non persegue finalità di lucro e, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 18 - Scioglimento e Liquidazione

1. L'associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. La CER si scioglie per le cause previste dalla legge, e in particolare:
 - a. sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi statuari, anche per effetto di modifiche normative, tecniche o regolatorie che rendano impossibile o antieconomica l'attività della Comunità Energetica Rinnovabile;
 - b. raggiungimento delle finalità per cui l'associazione è stata costituita o cessazione dell'interesse comune dei soci;
 - c. prolungata inattività dell'associazione per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi escluse le ipotesi in cui tale inattività sia conseguente a fatto altrui;
 - d. riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo necessario al funzionamento dell'associazione;
 - e. volontà unanime o qualificata dei soci di procedere alla cessazione dell'attività, anche per motivi di riorganizzazione, fusione o incorporazione in altra comunità o ente affine.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci, i quali provvederanno a:
 - a. redigere l'inventario dei beni mobili e immobili dell'associazione;
 - b. estinguere eventuali obbligazioni e passività pendenti;
 - c. incassare crediti e completare i rapporti in essere;
 - d. curare la destinazione del patrimonio residuo.
4. Il patrimonio residuo, una volta esaurita la fase liquidatoria e soddisfatti eventuali debiti, sarà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro, operante in ambito ambientale, energetico o sociale, individuata dall'Assemblea stessa, o in mancanza secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 19 - Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, dovesse insorgere tra i soci o tra costoro e la CER circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento dovrà essere sottoposta al tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010, presso un Organismo abilitato e competente per territorio, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, la cui competenza è devoluta al Tribunale di Udine.

Articolo 20 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la CER, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente. In particolare i dati personali nonché i dati energetici e di consumo forniti dal partecipante, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni sorte in virtù della partecipazione alla CER e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa del rapporto associativo.
2. I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi associativi, contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività della CER.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle attività della CER. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di dare seguito al rapporto associativo. I dati personali, trattati per le finalità istituzionali, saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di partecipazione alla CER.
4. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.
2. Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE